

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-441 del 26/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), FRAZ. VIGOLO MARCHESE, LOC. MONTAGNANO N. 16. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-453 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), FRAZ. VIGOLO MARCHESE, LOC. MONTAGNANO N. 16. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- la D.D. n. 5314 del 30.12.2016 con cui è stata adottata l'AUA richiesta dalla ditta INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L. per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato Fraz. Vigolo Marchese, Loc. Montagnano n° 16. Tale autorizzazione veniva rilasciata con atto n. 893 del 28.2.2017 del SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" (SUAP anche per il Comune di Castell'Arquato). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;Tra le prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, si evidenzia che veniva disposto che dal 1 gennaio 2020 non avrebbe più potuto essere utilizzato l'olio combustibile, pertanto il gestore avrebbe dovuto convertire l'impianto ad un combustibile meno inquinante dandone preventiva comunicazione al Comune sede dello stabilimento ed ad ArpaE ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
- le note acquisite ai prot. nn. 6122 e 6123 del 23.5.2017 relativa ai controlli di messa a regime. In particolare l'Azienda, nell'evidenziare il superamento del limite di concentrazione degli ossidi di azoto, riferiva l'impegno a cambiare l'attuale combustibile ed il bruciatore entro il 30.9.2017;
- la nota acquisita al prot. ArpaE n. 7618 del 26.6.2017 con cui la ditta, a seguito dei controlli effettuati in sede di messa a regime, comunicava l'intenzione di sostituire il bruciatore ad olio combustibile con uno a gasolio, a seguito della quale avrebbe provveduto a ripetere in campionamenti all'emissione;
- la nota acquisita al prot. 8184 del 7.7.2017 con cui la ditta precisava che con gli interventi l'impianto sarà alimentato a gasolio ed avrà potenza pari a 1651 kW e sarà dotato di due bruciatori: il secondo entrerà in funzione quando non sarà sufficiente la potenza generata dal primo, pertanto la portata di emissione potrà arrivare a circa 2500 m3/h in caso di funzionamento contemporaneo dei due bruciatori- Il funzionamento simultaneo dei bruciatori avverrà per circa il 60% del tempo complessivo di utilizzo dell'impianto;
- la nota n. 144 del 11.1.2018 (prot. ArpaE n. 329 di pari dati) con cui il SUAP provvedeva a trasmettere l'esito degli ulteriori autocontrolli effettuati dall'Azienda, dimostranti il rispetto dei limiti di concentrazione imposti;

VISTE altresì:

1. la nota n. 7855 del 30.6.2017 con cui la scrivente SAC provvedeva a richiedere al Comune ed al Servizio Territoriale di Arpae di comunicare, a stretto giro di posta, se le modifiche fossero da ritenersi non sostanziali;
2. la nota n. 8396 del 13.7.2017 con cui il Servizio Territoriale di Arpae riteneva che quanto comunicato dall'azienda potesse essere ritenuto modifica non sostanziale, evidenziando la necessità di aggiornare l'AUA vigente;

ATTESO che il pagamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza in parola (ammontanti a € 26,00), è stato corrisposto in data 22/1/2018 (prot. n. 956 del 22/1/2018);

Ritenuto che la modifica possa ritenersi non sostanziale alla luce della definizione fornita dall'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che l'impianto di combustione generante l'emissione E1 si configura quale medio impianto di combustione esistente per i quali il gestore dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 183/17 in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2015/2193/UE; per tale impianto si ritiene utile, al fine di monitorarne i livelli emissivi, il mantenimento dell'obbligo di effettuare autocontrolli con frequenza annuale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 5314 del 30.12.2016 e rilasciata con atto n. 893 del 28.2.2017 dall'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" alla ditta **INDUSTRIA CASEARIA VILLA S.R.L.** (C. FISC. 00182300335) per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC), Fraz. Vigolo Marchese, Loc. Montagnano n° 16 (che è anche sede legale), sostituendo le disposizioni di cui al punto 2 della succitata Determinazione, riguardanti le emissioni in atmosfera, con le seguenti:

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE MINGAZZINI SERIE PC MOD. 20 – POTENZA 1651 KW

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	7,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) il gasolio deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; presso lo stabilimento deve essere tenuta la documentazione attestante le caratteristiche del combustibile utilizzato;
- c) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i **controlli**, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una **frequenza almeno annuale**, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- h) la data, l'orario ed i risultati dei controlli all'emissione E1, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare autocontrolli ad E1 **per i soli ossidi di zolfo** nel caso di alimentazione dell'impianto con gasolio. Gli altri limiti dovranno, comunque, essere sempre oggetto di autocontrollo con la frequenza stabilita al precedente punto h);
- j) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- k) **per l'impianto di combustione generante l'emissione E1, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
3. **di dare atto** che:
- resta fermo quanto disposto dalla DD n. 5314 del 30.12.2016 e qui non espressamente modificato;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.